SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 1951

(56ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia » (N. 1499)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PIEMONTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 507 e *passim*
GORTANI 509
FABBRI . . . . . 509 e *passim*
CARELLI 510
OGGIANO . . . . . 511 e *passim*
MENGHI 512
GUARIENTI 512
RISTORI 513
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 515 e *passim*

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanzara, Medici, Menghi, Milillo, Oggiano, Piemonte, Raja, Ristori, Saggioro, Salomone e Tartufoli.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

PIEMONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia » (Numero 1499) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Piemonte.

PIEMONTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, le prime prove in Italia di coltivazione di ibridi americani di granturco furono compiuti alla stazione di maiscoltura di Bergamo nel 1947 con 53 tipi diversi. I risultati furono così incoraggianti che il programma sperimentale, nel 1948, fu ampliato prendendo a soggetto 90 tipi, estendendo le prove di controllo nell'Italia centro-meridionale e distribuendo 510 quintali di seme per la coltivazione in pieno campo. Malgrado le avversità climateriche, che distrussero alcuni campi sperimentali i risultati furono probanti.

Accertata, pertanto, la evidente superiorità produttiva degli ibridi, si pose il problema della scelta dei tipi più convenienti negli ambienti così diversi quali abbiamo nel nostro Paese. Se si fosse seguìto esclusivamente il sistema della sperimentazione a mezzo degli organi statali si sarebbe perduto un tempo prezioso; ad essa si abbinò quella della coltivazione in pieno campo, sotto la vigilanza degli ispettori provinciali d'agricoltura e la direzione della stazione di maiscoltura di Bergamo e la collaborazione di altri Istituti sperimentali quali quelli di Roma, Bologna, Bari, Catania e Udine.

Una iniziativa del genere non avrebbe potuto realizzarsi, dato l'alto prezzo del seme ed il misoneismo prudenziale ancora così diffuso fra i ceti agricoli, se non con allettamenti speciali, per quanto riguarda la iniziativa privata. Il seme che costava lire 21500 il quintale, fu distribuito, dietro promessa di un contributo statale, nella spesa, di lire 11.500 il quintale.

Così nel 1949 furono distribuiti 19.000 quintali di sementi, di 17 tipi diversi, scelti in base alle esperienze precedenti. Contemporaneamente vennero creati 57 nuovi campi sperimentali nelle diverse regioni e si saggiarono 166 tipi di ibridi.

Nei campi di controllo, gestiti dagli Istituti sperimentali, i risultati furono di netta superiorità di produzione degli ibridi sulle varietà nostrana, mentre le coltivazioni d'iniziativa privata diedero risultati disparati. Ad agricoltori convinti ed entusiasti, fecero riscontro altri disillusi e scoraggiati. Però nel complesso i risultati furono probanti: si acquisì maggior esperienza nei metodi di coltivazione e nella scelta dei tipi. Occorre altresì notare che la stagione siccitosa non fu favorevole alla coltivazione del granturco.

Agli impegni governativi si provvide con la legge 23 aprile 1949 n. 165.

Nell'annata 1950 si seguitò la sperimentazione su vasta scala e il seme distribuito fu di circa 15.000 quintali, con una diminuzione di 4.000 quintali in confronto a quella precedente, diminuzione però largamente compensata dall'impiego di seme ricavato dalle proprie coltivazioni da parte degli agricoltori.

Nei campi sperimentali le prove si estesero su 240 tipi di ibridi.

Anche nel 1950 la siccità fu fortissima e pertanto nei terreni non irrigui e poco profondi del Centro-sud i risultati non sono stati significativi, ma nel Nord la superiorità degli ibridi si palesò senza ombra di dubbio, con un incremento comparativo medio, in confronto alle varietà nostrane, calcolato nel 25 per cento con punte sino a 100 quintali di prodotto per ettaro.

Il disegno di legge, nel testo ministeriale, si proponeva appunto la sistemazione degli impegni per contributo statale sul prezzo del seme fissato in lire 9.000 al quintale avendo il Comitato interministeriale prezzi, in seguito a diminuzione del costo nel paese d'origine, portato il prezzo del seme degli ibridi da 21.500 a 17.000 lire al quintale e la relativa spesa era prevista in 250 milioni.

L'altro ramo del Parlamento, considerando che nelle zone nelle quali terreno e clima si addicono alla coltivazione del granturco gli ibridi hanno una indiscutibile superiorità produttiva sulle varietà nostrane, per cui conviene proseguire l'esperimento anche nel 1951, sia per vincere le ultime resistenze, sia per avere orientamenti più sicuri circa i tipi più convenienti per le singole zone, elevò la spesa a lire 300 milioni.

Nella campagna passata gli agricoltori pagarono il seme lire 8000 il quintale; non si può dire quale sarà il costo per le semine future prossime e quale l'entità del contributo statale, perchè prima il predetto Comitato interministeriale dovrà fissare il prezzo globale del seme; in ogni caso questo verrà distribuito ad un prezzo superiore a quello corrente per le varietà nostrane onde non prenda destinazione diversa da quella prevista.

Le altre modificazioni al testo governativo decise dalla Camera dei deputati hanno per iscopo di rendere più agile e pronto il pagamento del contributo statale che le disposizioni della legge 23 aprile 1949, n. 165, facevano così malagevole da essere costretti a far ricorso ad espedienti finanziari acrobatici, degni di un paese in cui il legislatore e gli organi di controllo ritengono consuetudine generale il furto e l'imbroglio.

L'esperienza di tre annate successive permetterà di constatare se sarà necessario che lo Stato sostenga ulteriori sacrifici per rendere accessibile agli agricoltori volenterosi il prezzo

del seme degli ibridi. Speranza corroborata dal fatto, che sia pur con capitali americani, sono sorti in Italia già tre stabilimenti di produzione di seme. Ma se, malgrado questa ragionata previsione, risultasse ancora opportuno un successivo intervento statale a mitigazione del prezzo del seme, sia consentita l'espressione dell'augurio che in tal caso sia fatta una discriminazione a favore dei coltivatori diretti che meno sono dotati di disponibilità economiche

In ogni caso la sperimentazione, diciamo così, « ufficiale », iniziata nel 1947, dovrà ancora proseguire e possibilmente ampliarsi e intensificarsi, data l'importanza che la coltivazione degli ibridi di mais è destinata ad assumere nel nostro Paese.

Ciò considerato, propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo quale è pervenuto alla nostra Commissione dalla Camera dei deputati.

GORTANI. Premesso che io sottoscrivo a quasi tutte le osservazioni fatte dal relatore, debbo tuttavia esprimere qualche riserva per quanto si riferisce ai suoi rilievi circa l'aspetto finanziario del problema posto dal disegno di legge in esame. A mio parere, noi ci troviamo di fronte ad una questione di grande importanza, alla cui risoluzione lo Stato deve contribuire con tutti i mezzi di cui può disporre. Si tratta, in sostanza, di un delicatissimo problema di genetica, che va posto sullo stesso piano su cui fu posto a suo tempo dalla scienza italiana quel complesso di studi e ricerche, concernenti le razze elette di frumento. È necessario che questa particolare forma di selezione genetica che ci viene dall'America, e nei riguardi della quale in Italia si è ancora, si può dire, allo stadio di prima sperimentazione e di prima ricerca autonoma, venga proseguita con il massimo sforzo da parte di tutti gli organi competenti.

Si tratta di un vero e proprio aumento di ricchezza che noi possiamo ottenere nel campo dell'agricoltura, e che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Poichè le condizioni del clima e del suolo d'Italia sono tanto diverse nelle varie parti del Paese e tanto diverse da quelle del paese di origine di queste sementi selezionate, si comprende quanto lungo ed arduo debba essere il lavoro di sperimentazione e ricerca.

Per questo motivo non credo affatto che noi potremo dopo quest'anno, come spera il relatore, senatore Piemonte (e solo in questo punto dissento da lui), sospendere la concessione dei contributi statali per la ricerca; chè anzi la concessione di tali contributi dovrebbe, se mai, intensificarsi in proporzione dei risultati che verranno raggiunti nel corso delle ricerche. Occorre, infatti, trovare, per tutte le varie regioni italiane, le razze più adatte, ciò che potrà essere ottenuto soltanto per mezzo di stazioni sperimentali, le quali operino nelle varie parti del Paese, e con la necessaria larghezza di mezzi e razionalità di criteri, se si vogliono ottenere risultati veramente soddisfacenti. Si comprende allora la necessità di disporre di adeguati fondi. La pratica ci dirà quale sia il modo migliore per la erogazione di tali fondi, ci dirà se sia il miglior sistema quello escogitato in precedenza e che è stato modificato dall'attuale disegno di legge, oppure se si debba ricorrere ad altre vie: certo è tuttavia che i sacrifici che noi potremo fare in questo campo rappresenteranno sempre un inestimabile beneficio per il Paese.

FABBRI. Innanzi tutto vorrei chiedere una spiegazione al relatore, senatore Piemonte, perchè forse non ho ben compreso quello che egli ci ha detto nella sua esposizione. Egli dice: della somma richiesta, cioè 300 milioni, 250 milioni sono dovuti a rimborso spese o a integrazione di quel che non è stato dato agli agricoltori per il 1950; però questi milioni li diamo agli enti distributori, cioè ai Consorzi agrari.

PIEMONTE, *relatore*. No, non sono i Consorzi agrari gli enti distributori perchè sono sorti in Italia stabilimenti che studiano e producono sementi.

FABBRI. Ad ogni modo la somma è data agli enti distributori. Ora, se ho ben capito, il collega Piemonte ha detto che il Governo aveva provveduto con una sovvenzione di 9.000 lire al quintale, che tuttavia è stata insufficiente.

PIEMONTE, *relatore*. Queste 9.000 lire al quintale non ancora sono state pagate.

FABBRI. Vorrei allora domandare se si tratta di pagare soltanto la differenza tra le 9 e le 11.000 lire al quintale o se si tratta di pagare il totale delle spese a cui è andato incontro l'agricoltore per fare questi esperimenti. La somma di 250 milioni, soltanto per il 1950, è abbastanza rilevante e non vorrei che si

spendessero denari per esperimenti fatti a caso.

È indispensabile seguire gli esperimenti nelle zone in cui il clima sia favorevole e nelle quali, quindi, si può avere un interesse a farli in quanto da essi possono ottenersi risultati concreti. Sono contrario invece alla concessione di fondi a quegli agricoltori che chiedono la concessione di contributi per essere compensati di iniziative che non hanno avuto un buon esito.

Io non ho grande competenza in materia, ma penso che queste esperimentazioni debbano essere eseguite con una certa cautela ed entro determinati limiti.

Ora, non so in che modo si sia proceduto in questi esperimenti. Ho ragione, però, di ritenere che finora si sia agito con una certa leggerezza, e il risultato è sempre quello, vale a dire che questi milioni li dà il contribuente italiano. Credo, dunque, che sia bene ponderare le cose ed essere un po' più avveduti nello spendere i denari degli altri.

In conclusione, dichiaro che in linea generale non sono contrario al presente disegno di legge. Raccomando soltanto che le sperimentazioni siano eseguite in maniera tale che possano veramente riuscire utili al nostro Paese, e che non si vada troppo facilmente incontro alle richieste degli agricoltori perchè costoro, quando le cose vanno male, fanno appello agli aiuti dello Stato e, quando invece le cose vanno bene, fanno il loro esclusivo tornaconto. Gli agricoltori, quindi, se procedono volontariamente alle sperimentazioni, non dovrebbero, a mio avviso, far ricorso allo Stato, specie quando le loro sperimentazioni non vengano a dare alcun buon esito. Se invece le sperimentazioni sono fatte organicamente, attraverso i Consorzi o gli organi appositamente costituiti, io comprendo perfettamete la necessità che lo Stato debba contribuire alla spesa delle sperimentazione stesse, ma deve contribuirvi badando nello stesso tempo a che le sperimentazioni sieno eseguite nelle zone o località nelle quali si può presumere che esse diano risultati positivi.

Dopo queste considerazioni e con queste osservazioni non ho niente da eccepire, ripeto, sulla approvazione del presente disegno di legge.

CARELLI. Chiedo scusa se dovrò gettare un po' d'acqua sul fuoco acceso dall'amico, collega Piemonte. Gli esperimenti maidicoli erano di competenza delle Stazioni sperimentali di agricoltura. È da decenni, collega Gortani, che in Italia si studia il modo di aumentare la produzione del mais, e le nostre Stazioni in questo settore hanno ottenuto risultati meravigliosi. Ricordo che 10 o 12 anni fa nella selezione del mais noi avevamo dato concrete direttive, sì da determinare un aumento della produzione normale del 30 per cento e non del 25 per cento, amico e collega Piemonte.

Ma in agricoltura c'è la moda, come in qualsiasi settore dell'attività umana, e così è venuta la moda degli ibridi americani, senza pensare che proprio in Italia, per merito di insigni studiosi, sono stati ottenuti tipi meravigliosi che hanno causato un notevole aumento nella produzione del mais, tanto è vero (e il collega Ristori vi potrà dire qualche cosa al riguardo, come anche il senatore Di Rocco vi potrà confermare quello che dico) che nelle nostre campagne si consigliava di castrare una fila di granturco e di lasciarne intatta un'altra fila, di modo che gli ibridi che venivano fuori potevano determinare, attraverso l'uso del seme ibridato, un aumento produttivo, rispetto alla produzione normale, del 30 per cento; e siamo andati avanti così per molto tempo. La colpa nostra è stata di non aver organizzato questa attività produttiva, in modo da dare una fisionomia concreta a questo miglioramento produttivo già segnalato da molti anni. Sono venuti, poi, gli americani e ci hanno trattato da bambini; ci hanno detto: – guardate che voi non lo sapete coltivare il granturco, il granturco ve lo daremo noi –. Ed essi non sapevano, pur avendo una vasta possibilità di sperimentazione (ricordarsi del Burbank che sperimentava su milioni e milioni di soggetti e su vaste estensioni di terreno, mentre noi in Italia non possiamo sperimentare che per unità e su pochi metri quadri) che noi rispetto alla sperimentazione americana eravamo in notevole anticipo. L'America oggi applica il principio che i prodotti di prima generazione aumentano la produzione, e ciò è logico; tutti lo sappiamo, tanto è vero che nel campo zootecnico se c'è accoppiamento tra un soggetto di razza e un altro soggetto di razza il prodotto che si ottiene è molto più pesante di un prodotto ottenuto dall'accop-

piamento di due soggetti della stessa razza. Così avviene anche tra gli ibridi: tanto è vero che noi in Italia, applicando questo stesso principio genetico, eravamo riusciti ad aumentare la produzione. Questo principio, applicato dagli americani, è stato, negli ultimi tempi, direi quasi imposto in Italia attraverso una attività sperimentale che non ci riguarda. I prodotti degli ibridi americani non hanno dato da noi risultati soddisfacenti, e ciò per due ragioni: innanzi tutto perchè gli ibridi americani non hanno trovato un ambiente favorevole nelle zone del Centro-sud, mentre lo hanno trovato nelle zone del Nord, dove le abbondanti precipitazioni atmosferiche hanno favorito il loro sviluppo. In secondo luogo, perchè le varietà americane sono state soggette più delle nostre varietà agli attacchi dei parassiti. Difatti la piralide ha determinato danni ingentissimi negli ibridi americani.

Detto questo non è che mi oppongo al presente disegno di legge, anzi lo approvo perchè la sperimentazione in Italia si deve fare, ma la si deve fare – come diceva il collega Gortani – secondo adeguati, concreti criteri direttivi. Le stazioni di sperimentazione maidicola dovrebbero mettersi in collegamento con gli organi periferici affinchè la sperimentazione stessa acquisti quella organicità che attualmente non ha.

Ed allora, così stando le cose, vorrei che, approvando il presente disegno di legge, il primo comma dell'articolo 1, in cui si parla di diffusione dei mais ibridi in Italia, fosse interpretato dalla nostra Commissione nel senso, cioè, che ci si debba riferire non soltanto ai mais ibridi americani, ma anche a quelli italiani, perchè noi in Italia nel settore della sperimentazione maidicola abbiamo – ripeto – la possibilità di attrezzarci in modo tale da ottenere risultati assai più efficaci con le nostre varietà che non con le varietà straniere.

OGGIANO. Essendo d'accordo sulle considerazioni generali che sono state fatte dai precedenti oratori e tenendo anche presente quello che è stato detto dal collega Carelli, chiedo di parlare perchè non sono completamente persuaso della bontà della disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame. Nel secondo comma in questione si dice: « Il contributo di cui sopra potrà, con determinazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, essere versato alle ditte che hanno effettuato od effettueranno la distribuzione delle sementi di mais ibridi . . . ».

Ora, il senatore Piemonte, nella sua relazione, poco fa in un certo senso ha chiarito e precisato che si tratta di enti distributori, ma l'accenno che egli ha fatto per me ha lasciato le cose come stavano prima: quella incertezza, quello stato di preoccupazione in cui mi trovavo rimane ancora, e non è a dire neanche che egli abbia chiarito meglio il concetto nel rispondere ad una osservazione incidentale fatta dal senatore Fabbri. Il senatore Piemonte ha ripetuto che si tratta di enti distributori, ma trovo che l'espressione usata dal senatore Piemonte non è quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 2, e che v'è una notevole differenza tra le parole « enti distributori » e le altre « ditte che hanno effettuato o effettueranno ». E in verità basti accennare al fatto che, se si trattasse veramente di enti – dato il significato che la parola « ente » ha nel campo giuridico ed economico, legati l'uno all'altro – ci troveremmo di fronte non a « ditte », come è detto nell'articolo 2, ma a degli enti veramente riconosciuti e che avrebbero quindi una competenza specifica.

Ciò considerato, e poichè con il presente disegno di legge si stabilisce che lo speciale contributo per l'intensificazione della sperimentazione maidicola dovrà essere versato alle ditte che hanno effettuato od effettueranno la distribuzione delle sementi di mais ibridi, io vorrei sapere in definitiva quali siano queste ditte. E domando: c'è un loro albo ? Possono queste ditte sorgere in tutte le regioni, o ci sono già ditte qualificate, già conosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e delle quali soltanto noi che discutiamo sul disegno di legge in esame non possiamo avere conoscenza ?

Queste ditte offrono garanzie di serietà ? Le offriranno per il Governo. Sta di fatto, però, che anche la Commissione deve avere le necessarie informazioni al riguardo. Ora se il Governo, secondo le indagini che ha potuto svolgere, secondo gli elementi che sono a sua disposizione, non ci darà assicurazioni in materia, se non darà sufficienti indicazioni alla

Commissione, io, che faccio parte della Commissione, ho tutto il dovere di preoccuparmi di quella che sarà l'attuazione pratica del presente disegno di legge nella sua parte più importante, quella. cioè, relativa al versamento delle somme stanziate alle ditte in questione.

Mi preoccupa, poi, un altro fatto: queste ditte si trovano da per tutto o soltanto in determinate parti del territorio nazionale, per esempio nelle regioni nelle quali la coltura del mais è assai estesa? Difatti ci sono regioni nelle quali la coltivazione del mais è veramente cospicua, come nel Veneto, nella Lombardia ed anche nel Piemonte. Ma nelle altre regioni nelle quali pur si tenta con un notevole contributo per la economia nazionale la coltivazione del mais, come ad esempio nell'Italia meridionale, in Sicilia ed in Sardegna, a chi si dovranno rivolgere gli agricoltori? In queste regioni ci saranno gli enti distributori o le ditte?

Ho fatto queste considerazioni perchè desidero poter avere dei chiarimenti dal relatore, senatore Piemonte, e dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, qui presente.

MENGHI. Ritengo che il disegno di legge in esame debba essere approvato, perchè le sperimentazioni non sono mai troppe, e quando esse tendono al miglioramento e all'intensificazione della produzione nazionale a nessuno è lecito opporsi a provvedimenti intesi ad agevolare le sperimentazioni agrarie. Così ritengo ingiusto l'appunto fatto dal senatore Fabbri nei confronti del Governo.

Egli infatti ha rimproverato il Governo di spendere troppo facilmente il danaro del contribuente. Io sono invece dell'opinione che se non ci fosse l'incoraggiamento del Governo, cioè se non ci fosse il contributo dello Stato, questi esperimenti non si farebbero mai. Piuttosto è giusto non accettare la esterofilia, a qualunque costo, come opportunamente ha rilevato il collega Carelli, e specie quando abbiamo sementi per cui possiamo oltrepassare la produzione dell'estero. Perchè fare tanto omaggio alle sementi che vengono, per esempio, dagli Stati Uniti o dall'America del Sud quando abbiamo eseguito in Italia esperimenti più fruttuosi? Quindi, è giusto, come ha detto il senatore Carelli, che l'articolo 1 sia inteso nel senso che esso debba, riferirsi ai mais ibridi di qualunque specie. Potremmo aggiungere alle parole « mais ibridi » le altre « di qualunque specie » o potremmo votare un ordine del giorno nel senso indicato dal senatore Carelli se fosse necessario approvare senza modificazioni il presente disegno di legge. Occorre interpretare l'articolo 1 nel senso che le sementi italiane e quelle estere siano trattate alla pari.

Vorrei ora aggiungere qualche altra cosa, soprattutto sulla questione della distribuzione delle sementi. Le ditte, quando hanno fatto esperimenti in determinate zone e si è visto che essi hanno dato buoni risultati, hanno di nuovo il contributo dello Stato nell'anno successivo e nei futuri? Dico questo perchè io sono del parere che, dal momento che gli esperimenti presso alcune ditte sono riusciti, lo Stato non debba più spendere altro danaro. Si dovrebbe cioè fare come per i minorenni che si lasciano liberi quando hanno raggiunto la maggiore età. La coltivazione quindi dovrebbe avvenire dopo che gli esperimenti abbiano dato buoni risultati, per iniziativa della ditta stessa, senza che questa abbia più diritto a percepire il contributo dello Stato.

Vorrei fare un'altra osservazione: ho sentito dire che la sperimentazione non è riuscita o quasi nell'Italia centro-meridionale. Che significa questo? Significa che in quelle zone per la qualità fisica della terra, prevalentemente siccitosa, il granturco non attecchisce. Ed allora perchè insistere ancora, dal momento che sarebbe necessario trasformare la terra stessa, cioè renderla irrigua? Sui fenomeni del clima poco si può contare per la loro nota instabilità, c'è anzi da tener presente che nelle zone dell'Italia centro–meridionale il clima tende prevalentemente al secco. Quindi, dal momento che gli esperimenti non sono riusciti nell'Italia centro–meridionale non già per la qualità delle sementi, ma per la qualità della terra, suggerirei di far precedere la bonifica e poi di fare gli esperimenti.

GUARIENTI. Dopo l'intervento del senatore Carelli che da scienziato ha prospettato la questione nel giusto senso, forse sarebbe inutile che parlassi; però ho bisogno di due informazioni.

Ricordo che ad Udine nel 1949 fu fatto un convegno presieduto dal prof. Fenaroli, il quale

espose l'esito di esperimenti da lui diretti, fatti su vasta scala nel Friuli, i cui risultati dettero benefici oscillanti tra il 50 e il 100 per cento, sulla produzione del mais nostrano. Ma quegli esperimenti furono fatti sotto la sorveglianza del prof. Fenaroli, e quindi sia nella scelta delle sementi, sia nel modo di impianto, sia nel modo di coltivazione furono seguìti criteri tecnici e non empirici come purtroppo si fa da parte dei nostri agricoltori. Posteriormente gli esperimenti furono eseguiti sotto la vigilanza del Governo. Ora io domando al Sottosegretario di Stato: risulta a lui che questi esperimenti siano stati seguíti, diretti dai funzionari dell'Ispettorato agrario, o non risulta che, anche se teoricamente il Ministero ha impartito disposizioni, praticamente i funzionari dell'Ispettorato agrario abbiano talora abbandonato gli agricoltori a loro stessi, dimodochè gli agricoltori non sono stati assistiti nei loro lavori come sarebbe stato necessario ? Dico questo perchè ricordo che vi è una tecnica speciale per la coltivazione del mais ibrido che consiste in ciò: poichè la pianta ha un grandissimo sviluppo è necessario che sia seminata ad una distanza, tra pianta e pianta, tripla di quella che si usa con il nostro mais; e se questo non avviene le piante soffrono e non c'è sviluppo e meno ancora la piena maturazione del granturco. E questo è necessario per due motivi: perchè se c'è una maggiore produzione di granturco, c'è anche una maggiore produzione di foraggio, per cui il beneficio sarebbe doppio se la coltivazione del granturco fosse fatta con criteri tecnici. Oltre a ciò, siccome la produzione è molto abbondante, occorre aver riguardo anche alla concimazione, perchè altro è concimare il nostro granturco che dà un determinato prodotto, e altro è concimare granturco che dà un prodotto più abbondante.

Ho rivolto queste domande al senatore Piemonte e all'onorevole Sottosegretario di Stato, perchè credo che se i risultati non sono stati dovunque ottimi, ciò possa dipendere anche da qualche negligenza da parte degli agricoltori, non sufficientemente consigliati. Ciò detto, dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge in esame.

RISTORI. Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale. I finanziamenti destinati a favorire lo sviluppo agricolo, sia che vengano concessi direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia che vengano concessi indirettamente, attraverso autorizzazioni di spesa stabilite a carico di altri Ministeri, debbono essere sempre bene accetti soprattutto quando tendono ad incrementare l'attività di sperimentazione e di ricerca. Occorre, tuttavia, fare in modo che tale attività si svolga in maniera razionale ed organica, affinchè dal contributo statale, che rappresenta un sacrificio per il contribuente, scaturisca il maggior vantaggio possibile per il Paese. L'interrogativo quindi che ci dobbiamo porre è se il disegno di legge che stiamo esaminando offra garanzie nel senso ora indicato, ed io credo che, da questo punto di vista, la risposta debba essere negativa.

Affermare, come taluno dei precedenti oratori ha fatto, che qualunque spesa, qualunque stanziamento, qualunque sussidio offerto dallo Stato debba essere approvato, qualsiasi sia la sua destinazione, costituisce, a mio parere, una asserzione che pecca di eccessiva faciloneria, e possiamo facilmente constatarlo se consideriamo le innumerevoli necessità dell'agricoltura alle quali, per deficienza di fondi, non è possibile far fronte in modo adeguato. Proprio in questi giorni, come nell'autunno del 1949, si sono verificati fenomeni atmosferici, in varie parti del nostro Paese, i quali hanno arrecato danni notevoli alla nostra agricoltura, danni a cui è indispensabile porre riparo con la massima urgenza. Ora, se noi annualmente disponiamo di un dato volume di mezzi finanziari, occorre evidentemente che essi siano oculatamente ripartiti, onde andare incontro alle varie esigenze dell'economia agricola, sì da realizzare quel massimo incremento della produzione compatibile con i mezzi finanziari di cui disponiamo. Mi sembra pertanto opportuno che, quando ci sono presentati disegni di legge i quali contemplino la concessione di speciali contributi, soprattutto quando i beneficiari di essi sono i privati, noi si debba anche essere garantiti che tali contributi saranno distribuiti con criteri idonei a raggiungere effettivamente quegli scopi che ci si propone di conseguire attraverso l'elargizione dei fondi in questione. Tra l'altro, nel disegno di legge che stiamo esaminando,

si è introdotta una modifica alle disposizioni sinora vigenti, secondo la quale i contributi destinati a favorire la diffusione dei mais ibridi debbono essere versati agli enti distributori, onde facilitare, si dice, la successiva devoluzione di essi agli agricoltori: ma purtroppo noi sappiamo quale cattivo uso spesso si faccia dei contributi concessi dallo Stato. In definitiva, occorre controllare meglio la destinazione e l'effettivo uso dei contributi concessi dallo Stato: se lo Stato paga e poi non si ottengono quei risultati per cui questi fondi vengono messi a disposizione degli agricoltori, io credo che ciò dipenda dalla insufficienza dei necessari controlli e dalla mancanza di cautela nella concessione dei contributi stessi. Per questi motivi, data anche la scarsa chiarezza del presente disegno di legge, dichiaro che mi asterrò dal voto.

PIEMONTE, *relatore*. Risponderò brevemente agli interrogativi posti dai colleghi che sono intervenuti nella discussione. Premetto che, a mio parere, occorre considerare le cose dal lato pratico, essendo questa l'unica maniera per poter comprendere chiaramente la portata delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Finora l'unico ente distributore del seme è stato la Federazione dei consorzi, la quale ha effettuato la distribuzione a mezzo, naturalmente, dei Consorzi agrari provinciali. Si prospetta, per l'avvenire, la possibilità di una produzione di ibridi in Italia, dove sono stati creati a tale scopo tre stabilimenti. Il rappresentante del Governo ci dirà se la distribuzione delle sementi prodotte da tali stabilimenti privati sarà effettuata direttamente dai produttori industriali o se ancora la Federazione dei consorzi avocherà a sè le sementi prodotte dagli anzidetti stabilimenti e le distribuirà essa stessa assieme al seme d'importazione.

Nel primitivo disegno di legge ministeriale, quello tradotto in legge uel 1949, era stabilito che il premio dovesse essere versato all'ente distributore; per il timore tuttavia di troppo facili evasioni il Parlamento mutò tale disposizione, deliberando che il premio dovesse essere versato solo all'agricoltore che acquistasse il seme per la semina. Tale sistema ha tuttavia provocato numerosi e gravi inconvenienti: l'agricoltore infatti avrebbe dovuto comprare la semente, pagandola al prezzo normale, con la prospettiva di riscuotere il contributo dello Stato soltanto dopo alcuni mesi. Essendo stato fissato il prezzo in 21.500 lire al quintale, gli acquisti furono evidentemente, data l'elevatezza del prezzo, assai scarsi, nè l'incerta speranza del premio poteva incoraggiare gli agricoltori, specialmente in previsione delle inevitabili difficoltà burocratiche che essi avrebbero dovuto incontrare per giungere alla riscossione. Per ovviare a tale situazione, la Federazione dei consorzi, d'accordo con il Ministero, stabilì di procedere alla vendita del granturco che aveva a disposizione al prezzo di 10.000 lire al quintale, prezzo accessibile a quanti si sentissero invogliati a sperimentare la nuova semente, riservandosi di riscuotere dallo Stato la differenza di 11.500 lire, rappresentante l'importo del premio. Per fare ciò, si dovette usare questo espediente – io stesso ho parlato poco fa di acrobazie finanziarie –: al momento dell'acquisto del seme il compratore firmava una ricevuta attestante che egli pagava 10.000 lire per ogni quintale di seme di granturco acquistato e che egli riceveva contemporaneamente 11.500 lire di premio, delegando la Federazione dei consorzi ad incassare tale premio per suo conto. È stato tuttavia obiettato dagli organi di controllo che un pagamento di tale sorta non era regolare, nè conforme alle norme di legge, essendo necessario, per la delega, un atto notarile!

La moltiplicazione dei controlli, ispirata da un eccessivo timore di evasioni, ha fatto sì che la liquidazione dei premi è stata gravemente ostacolata. Pertanto la Camera dei deputati ha creduto opportuno modificare le disposizioni precedenti, stabilendo che il premio verrà versato all'ente distributore purchè si abbia la garanzia che il seme sia stato comprato per essere utilizzato nella semina, garanzia che è data dagli Ispettorati provinciali d'agricoltura. Il sistema appare, così, più semplice e snello di quello finora seguìto e quindi non mi sembra che debba essere respinto o che debba suscitare obiezioni o riserve.

Circa poi l'osservazione del senatore Fabbri, il quale ha rilevato che la sperimentazione deve precedere la diffusione della nuova se-

mente ottenuta nel corso delle ricerche, essendo necessario aver prima una sufficiente sicurezza dei risultati e dei vantaggi che essa può offrire, debbo rispondere che tale rilievo mi sembra veramente degno di conservatori misoneisti e dettato da eccessivo timore.

Mi sia consentito di ricordare, a questo proposito, quanto avvenne nel campo della viticultura. Nonostante l'esistenza di organi ufficiali, dei Consorzi antifillosserici in tante provincie d'Italia, quando sopravvenne la fillossera, gli agricoltori si trovarono impreparati ad affrontarla ed a difendere le loro vigne.

Se invece, appena si potè constatare che le viti americane di determinate varietà resistevano alla fillossera, fosse stato concesso tempestivamente un premio a chi effettivamente e subito avesse preso quelle misure difensive che venivano consigliate, probabilmente non saremmo giunti alla crisi che devastò i nostri vitigni dal 1930 in poi.

In agricoltura, occorre essenzialmente tenere presente il lato pratico dei problemi, ed io approvo l'operato di un Governo audace che quando si trova di fronte ad un nuovo prodotto, di cui sia lecito valutare l'effettiva utilità, non esita a dare il suo appoggio a tutte quelle iniziative intese ad allargare il campo della sperimentazione e della diffusione di tale prodotto.

E vi è ancora un'altra considerazione da fare: quando si importano varietà nuove di piante occorre un certo tempo prima che esse si adattino al clima e al suolo del nostro Paese. Di qui sorge evidentemente la necessità di estendere la sperimentazione anche in quelle zone nelle quali in un primo tempo essa non è riuscita, poichè è possibile che il mancato successo sia dovuto, tra l'altro, alla insufficiente acclimatazione o ad altre cause del genere.

Mi pare quindi che in definitiva il meccanismo della contribuzione statale, di cui al presente disegno di legge, sia semplice e chiaro. Nè le norme contenute nel disegno di legge stesso implicano che dal contributo sia esclusa la sperimentazione sulle varietà nostrane, come teme il senatore Carelli. Quanto, poi, all'altra sua osservazione circa la superiorità degli ibridi nostrani sugli ibridi importati, debbo osservare che nel Friuli si sono ottenute con gli ibridi americani pannocchie che pesano tre volte più delle nostre e due pannocchie per pianta invece di una. Questi risultati mi sembrano tali da confortarci a persistere nella sperimentazione e nella diffusione degli ibridi importati.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nel corso della discussione di questo disegno di legge si sono manifestati due ordini di obbiezioni: obbiezioni di carattere tecnico, qui prospettate e svolte dal senatore Carelli; obbiezioni di carattere finanziario sul provvedimento in esame, e che pongono una questione di fiducia o di sfiducia nel Governo. Dagli oratori appartenenti alla sinistra sono state espresse infatti preoccupazioni sul modo con il quale il Governo intende erogare o ha erogato i fondi, ai fini previsti dal presente disegno di legge, nonchè sugli impegni relativi che il Governo stesso si è assunto. Il senatore Fabbri ha anzi addirittura accusato il Governo di aver distribuito i fondi anche ad agricoltori che non abbisognavano di alcun sussidio, poichè la sperimentazione avrebbe corrisposto ad un loro interesse...

FABBRI. Non ho detto questo.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prego il senatore Fabbri di volermi scusare se l'ho frainteso, ma credo di non essere stato il solo ad interpretare le sue parole nel senso che ho indicato, cioè, che gli agricoltori i quali hanno fatto gli esperimenti, qualora abbiano conseguito risultati soddisfacenti e persuasivi, avrebbero potuto continuare a comprare le sementi di mais ibrido esclusivamente con i loro mezzi, senza attendere alcun contributo da parte dello Stato.

Intendo soffermarmi subito su questo punto, perchè costituisce la parte per me più delicata della discussione svoltasi questa mattina. In qual modo il Governo ha fatto fronte agli impegni, per soddisfare i quali con questo disegno di legge richiede lo stanziamento di 300 milioni? Il Governo non ha ancora versato un centesimo; e pertanto la situazione, dal punto di vista finanziario, è quella che è stata esposta testè in modo preciso e esauriente dal relatore, le cui affermazioni debbo rettificare su un solo punto: le operazioni per

l'acquisto del mais ibrido, e quindi del seme proveniente dall'America, non sono state affidate alla Federazione dei consorzi ed ai Consorzi agrari provinciali, e quindi non sono stati questi enti a fissare il prezzo del seme.

Il Comitato interministeriale dei prezzi ha determinato il costo del seme importato in Italia e ha preso in consegna il seme per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: la Federazione e i consorzi hanno, poi, provveduto a distribuirlo, sempre per conto dello Stato, agli agricoltori. Pertanto, la differenza rappresentata in un primo tempo da 11.000 lire al quintale, tra il costo fissato dal Comitato interministeriale dei prezzi ed il prezzo richiesto agli agricoltori interessati e da essi corrisposto alla Federazione dei consorzi, è stata saldata in base alla legge n. 165, per quanto concerne le annate precedenti; ed è stata ridotta a 9.000 lire al quintale per l'esercizio 1950–51, al quale esercizio si riferisce appunto il disegno di legge in esame. Deve essere, infatti, ben chiaro che i 300 milioni richiesti verranno utilizzati per far fronte agli impegni relativi al 1950, nonchè per poter disporre dei necessari mezzi di intervento in futuro, poichè crediamo fermamente nel successo di queste sperimentazioni e di queste ricerche, in ciò confortati dai risultati esposti nelle relazioni pervenute alla Direzione generale della produzione agricola da ogni parte d'Italia, fatta eccezione per talune zone. Noi riteniamo quindi indispensabile, nell'interesse della nostra agricoltura, continuare negli esperimenti; a questo proposito, desidero anzi dire che abbiamo ottenuto risultati, a seconda delle annate, che sono andati dal 20–22 per cento al 117–120 per cento di incremento della produzione; in altre località abbiamo invece ottenuto successi più modesti a seconda cioè delle diverse regioni d'Italia e in relazione al decorso dell'annata. Questi dati mi sembra che non possano lasciare dubbi sulla opportunità di insistere ulteriormente nell'attività delle sperimentazioni e delle ricerche.

Con un calcolo approssimativo, poichè la effettiva spesa risulterà naturalmente solo dal bilancio consuntivo, si fissò in un primo tempo la cifra di 250 milioni, che rappresenta la somma richiesta nel testo primitivo del disegno di legge, esaminato e modificato dalla Camera dei deputati. Noi avevamo infatti ordinato lo scorso anno in America 22.000 quintali di mais ibrido, di cui furono utilizzati solo circa 11.000 quintali, per i quali dobbiamo corrispondere il premio; poichè il contributo agli agricoltori da parte dello Stato era stato stabilito in 9.000 lire al quintale, per 22.000 quintali risultava una spesa di 208 milioni; aggiungendo 42 milioni per spese di sperimentazione, si giungeva alla cifra di 250 milioni. Senonchè, nel 1950 non furono ritirati interamente i 22.000 quintali giunti dall'America: furono ritirati infatti soltanto 11.000 quintali circa. È rimasta pertanto disponibile la metà dei 208 milioni preventivati, cioè 104 milioni, residuati dal conto del 1950.

Per l'annata 1951 si è calcolato, in via presuntiva, poichè il C.I.P. deve ancora stabilire il prezzo del mais ibrido da seme, di avere 4.000 quintali al prezzo di 8.000 lire al quintale, per un importo totale quindi di 32 milioni. Per altri 6.500 quintali, per i quali si deve calcolare un contributo da parte dello Stato in ragione di 5.000 lire al quintale, si è preventivata una spesa di 32 milioni e 500.000 lire. Infine dobbiamo considerare 18.000 quintali che si presume provengano dalle coltivazioni in Italia.

Su questo punto, colgo l'occasione per rispondere al quesito formulato dal senatore Carelli. Noi non facciamo distinzioni tra gli ibridi di origine americana e quelli nostrani, come mi pare risulti chiaro dal testo del presente disegno di legge, che non fa menzione alcuna dell'origine degli ibridi, la coltivazione dei quali dà diritto alla riscossione del contributo da parte dello Stato.

Continuando il calcolo che stavo riassumendo, dovendosi pagare 5.000 lire al quintale per i 18.000 quintali prodotti in Italia, si giunge ad una cifra di 90 milioni, che, sommata alle altre, dà un importo globale di 154.500.000. Si aggiungano 146 milioni pertinenti alla liquidazione precedente, alla quale si farà fronte appunto con i 300 milioni di cui al disegno di legge sottoposto al vostro esame, e si giungerà ad un totale di 300.500.000 lire. In base a tali calcoli la Commissione competente della Camera dei deputati ha elevato la cifra iniziale di 250 milioni, indicata nel disegno di legge presentato dal Governo, a 300 milioni.

Queste considerazioni mi sembrano sufficienti a dissipare tutte le preoccupazioni di ordine finanziario che sono state esposte nel corso della discussione.

OGGIANO. Debbo insistere ancora sulla questione da me prospettata, non potendo ritenermi soddisfatto dei chiarimenti dati dal relatore, notando, nello stesso tempo, che l'onorevole Sottosegretario di Stato non ha pronunciato una sola parola al riguardo. Mi permetto di osservare all'onorevole relatore – e prego i colleghi di perdonare la mia ingenuità, se di ingenuità si tratta – che non mi sembra corretto ironizzare sulle disposizioni che vengono adottate affinchè il denaro pubblico sia amministrato con la necessaria cautela e le indispensabili garanzie, richieste non solo dalle norme della contabilità dello Stato, ma anche da tutti i nostri princìpi giuridici e morali. Se nelle leggi si prevedono determinati controlli, è giusto che tali controlli vengano regolarmente esercitati, e non mi sembra corretto che si dia in qualche modo una impressione di insofferenza verso di essi.

In secondo luogo, se è vero che spetta alla Federazione dei consorzi agrari, o comunque a determinati enti, di provvedere alla distribuzione, perchè non lo si dice esplicitamente nel disegno di legge? A mio avviso questa parte del disegno di legge in esame resta oscura ed incerta: secondo la dizione del disegno di legge stesso la distribuzione può essere fatta dall'ente, ossia dalla Federazione dei consorzi agrari, come anche da una qualunque ditta, poichè nel secondo comma dell'articolo 2 non è contenuta alcuna indicazione precisa che assicuri il regolare specifico versamento dei contributi. Se si ritiene che la Federazione dei Consorzi agrari sia l'ente più qualificato e più idoneo per svolgere tale funzione, io credo che ciò dovrebbe essere esplicitamente detto nel testo del presente disegno di legge. A questo proposito mi permetto di dare un suggerimento, che non ho dato poc'anzi nella speranza di avere una risposta adeguata alla questione da me posta: ricordo che esistono gli Ispettorati provinciali agrari, i quali frequentemente hanno già provveduto alla distribuzione di sementi e che quindi potrebbero, qualora si modificasse il secondo comma dell'articolo 2, essere incaricati essi della distribuzione, a preferenza di ditte che non vengono in alcun modo indicate e che pertanto non possono offrirci alcuna effettiva garanzia.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Prego il senatore Oggiano di volermi scusare se, per semplice dimenticanza, ho tralasciato di rispondere alle osservazioni da lui fatte. Colgo anzi l'occasione per rispondere anche al senatore Guarienti, assicurandolo che le coltivazioni e la produzione dei mais ibridi si svolgono e procedono sotto il costante controllo degli Ispettorati provinciali agrari.

Per quanto si riferisce al quesito posto dal senatore Oggiano, debbo dire che non ho qui l'elenco delle ditte che dovranno provvedere alla distribuzione e che quindi riscuoteranno i contributi, ma posso tuttavia assicurarlo che si tratta di tre ditte, le quali si sono attrezzate per la produzione di sementi di mais ibrido in Italia e che svolgono la loro attività nell'Italia settentrionale. Nel 1949 esse produssero 1.000 quintali di seme, che hanno dato risultati pari a quelli ottenuti con gli ibridi provenienti dall'America; nel 1950 esse hanno posto a disposizione del mercato 18.000 quintali di mais ibrido: si tratta appunto di quei 18.000 quintali per i quali dovremmo corrispondere 5.000 lire di contributo al quintale, per un importo di 90.000.000, quando sui prezzi si sarà espresso l'organo competente.

FABBRI. L'onorevole Sottosegretario di Stato, richiamandosi al mio intervento, ha voluto farmi dire cose che io effettivamente non ho dette o non intendevo dire. Desidero, quindi, chiarire il mio pensiero: io ho affermato che le sperimentazioni sono state estese più del necessario, prima di conoscere con sufficiente approssimazione i risultati che si sarebbero potuti concretamente ottenere dalle sperimentazioni stesse.

Io sono invece del parere che per la diffusione degli ibridi si debba procedere con la massima cautela: ad esempio sembra quanto meno avventato tentare la sperimentazione su vasta scala in Sicilia, dove le condizioni climatiche sono tali da sconsigliare la coltivazione degli ibridi di origine americana. Ritengo, quindi, che si debba deprecare il fatto che non si sia proceduto con la necessaria cautela nella intensificazione delle sperimentazioni maidicole.

Circa, poi, la corresponsione del contributo ai privati, osservo, che, se un agricoltore ha voluto assumersi l'onere ed il rischio di sperimentare la nuova semente, qualora il suo tentativo non abbia successo, la perdita incontrata deve ricadere esclusivamente sull'agricoltore stesso, senza che egli faccia ricorso ad interventi ed aiuti da parte dello Stato. Questo mi pare il criterio più giusto e più obiettivo da seguire.

Circa il sistema di distribuzione, debbo dire che esso non mi appare chiaro neppure dopo le delucidazioni che hanno creduto di dare l'onorevole relatore ed il rappresentante del Governo. Comunque, desidero mettere in rilievo la scarsa avvedutezza di cui ha dato prova la Federazione dei Consorzi agrari, la quale, come ci ha informato l'onorevole Sottosegretario di Stato, importò ben 20.000 quintali di mais ibrido dall'America, dimostrando di non aver fatto alcun adeguato calcolo preventivo sullo smercio del prodotto, tanto è vero che potè distribu'rne solo la metà, per cui oggi ci troviamo con una rimanenza di ben 11.000 quintali. Ritengo, quindi, che la distribuzione debba essere affidata ad organi che offrano le massime garanzie al riguardo: le norme del presente disegno di legge non mi pare che rispondano a tale esigenza, e pertanto mi associo pienamente alle osservazioni fatte dal senatore Oggiano. Penso anch'io che, a preferenza di ditte private o dei Consorzi, gli Ispettorati agrari provinciali potrebbero, con miglior successo, svolgere quelle funzioni e quei controlli previsti dal disegno di legge in esame, venendo a concedere pertanto i contributi statali a quegli agricoltori e a quelle zone che offrano, a giudizio dei tecnici, migliori probabilità di riuscita nella coltivazione degli ibridi.

Detto questo, mi sembra di avere sufficientemente chiarito il mio pensiero. Concludendo, dichiaro che, non essendo rimasto soddisfatto delle spiegazioni date dal relatore e dal rappresentante del Governo, mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiama ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione del mais ibridi in Italia è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Su tale autorizzazione di spesa il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi non superiori al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato dall'agricoltore nel 1950 e nel 1951.

A questo articolo i senatori Carelli, Lanzara e Menghi hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione permanente dell'agricoltura e alimentazione del Senato, nell'approvare il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge: " Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia " intende che la diffusione dei mais ibridi comprenda, oltre quelli esteri, anche quelli nazionali e invita il Governo ad attenersi a tale interpretazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'ordine del giorno testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1, del quale già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Al pagamento del contributo di cui all'articolo 1 si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'articolo 284 del regolamento di contabilità generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, è elevato, per dette aperture di credito, a lire 30.000.000.

Il contributo di cui sopra potrà, con determinazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, essere versato alle ditte che hanno effettuato od effettueranno la distribuzione

delle sementi di mais ibridi, quando il prezzo di cessione agli agricoltori sia stato praticato al netto del contributo medesimo, e da dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura consti che il mais sia stato ceduto per impiego nella semina.

OGGIANO. Chiedo che l'articolo 2 venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

OGGIANO. Dichiaro di astenermi dalla votazione del secondo comma dell'articolo 2 per i motivi già da me accennati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla spesa autorizzata con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,15.